



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

OGGETTO: Provvedimento per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

ORDINANZA N° 61 DEL 06 08 2025

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale avviene tramite impianti acquedottistici, alimentati da pozzi e sorgente di proprietà comunale e/o diritto d'uso.

CONSIDERATO

- che necessita, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuando le aree di salvaguardia, così come previsto ai sensi dell'art. 94 comma 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 152/06,
- che si rende necessario, sia in ottemperanza alla citata norma sia per prevenire possibili dinamiche di fenomeni di inquinamento, procedere all'individuazione delle aree di rispetto a tutela del corpo idrico denominato –POZZO CASTELLAZZO- sito nel Comune di Vittoria in Contrada Castellazzo distinto al N.C.T. al foglio 108 part. 612 (ex 102);

VISTO

- i commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. 152/06 art. 94 che ai fini della salvaguardia, rispettivamente normano:
 - ✓ determinazione della Zona di Tutela Assoluta corrispondente ad un'area, di almeno mt 10 di raggio dal punto di captazione;
 - ✓ determinazione della Zona di Rispetto corrisponde ad un'area, di mt 200 di raggio rispetto al punto di captazione;
- il D.lgs. n. 18 del 18/02/2023;
- l'art. 40 della L.R. n. 30/93, modificato dalla L.R. 33/94;
- delibera interministeriale del 04/02/77;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000

RILEVATO, per le motivazioni su esposte, l'interesse pubblico connesso all'esigenza di tutela della risorsa idrica suddetta.

RICONOSCIUTA, a tal fine, la propria competenza:

ORDINA

Ai sensi e per effetto della normativa vigente, la costituzione delle aree di rispetto per il POZZO CASTELLAZZO sito in contrada Castellazzo al N.C.T. foglio 108 part. 612 (ex 102), ricadente sul territorio del Comune di Vittoria, istituendo la:

- zona di tutela assoluta dell'estensione di raggio ml 10,00 dal punto di captazione da proteggere e adibire ad opere connesse alla captazione;
- zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, delimitata da un raggio di ml 200,00 dal punto di captazione;

VIETA

- nelle zone di rispetto citate l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività, ai sensi dell'art. 94 comma 4 D.lgs. n. 152/2006:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che eccede i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

DISPONE

La notifica della presente al Segretario Generale del Comune di Vittoria, al Dirigente della Direzione Urbanistica Patrimonio e Servizi Manutentivi del Comune di Vittoria , al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all'ARPA di Ragusa, al S.I.A.V. ASP 7 Ragusa, al S.I.A.N. ASP 7 Ragusa, al Genio Civile di Ragusa, e al Dirigente della Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Vittoria, incaricato della sorveglianza sulla presente Ordinanza.

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione alle bacheche comunali e pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online e sul sito Internet comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I Trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 134 del D.lgs. 152/2006.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi (120) giorni dalla data di emissione delle presente ordinanza.

Il Dirigente

(D.S. n. 54 del 28/05/2025)

f.to Arch. Emanuele Ciccarella

Il Sindaco

f.to On. Prof. Francesco Aiello

Attestazione di pubblicazione

Si attesta che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal 06 08 2025 al 21 08 2025.....e registrata al n.....del registro
pubblicazioni.

Vittoria, li.....

Il Responsabile del servizio